

## **STATUTO**

### **DELL'ASSOCIAZIONE Qube Quality Best Drivers**

#### **COSTITUZIONE E SCOPI**

##### **Articolo 1) Denominazione**

E' costituita l'associazione non riconosciuta (ovvero un club degli imprenditori) denominata "**Qube Quality Best Drivers**" in breve "Qube" regolamentata a norma di legge e del presente Statuto.

##### **Articolo 2) Sede**

L'Associazione Qube ha sede legale in Firenze. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

##### **Articolo 3) Durata**

L'Associazione Qube ha durata fino al 31/12/2050. Lo scioglimento deve essere deliberato a maggioranza dall'assemblea dei soci.

##### **Articolo 4) Finalità e attività**

Qube è una associazione apartitica, senza scopo di lucro, cui possono aderire imprenditori, che vogliono condividere conoscenze, competenze e professionalità allo scopo di innalzare il livello qualitativo di tutti coloro che vi partecipano e crescere insieme cercando nuove opportunità di business. Qube può operare a livello nazionale o internazionale con l'obiettivo di creare business di qualità attraverso relazioni di reciprocità, in cui si dà e si riceve, favorendo lo scambio di informazioni e di know-how, la crescita individuale e il miglioramento di processi gestionali e produttivi nell'ambito dell'insegnamento per la sicurezza alla guida di veicoli e natanti e della

formazione professionale in generale. L'associazione mettendo a fattor comune le eccellenze dei soci si farà carico di selezionare sul mercato anche partner che possano con i loro prodotti, servizi e percorsi formativi apportare un valore aggiunto e dunque è aperta a tutte le partnership in coerenza con il raggiungimento dei propri obiettivi.

Tra le attività svolte da Qube per il raggiungimento degli obiettivi:

1. Proporre ed elaborare progetti
2. Favorire la formazione dei soci partecipanti
3. Fornire consulenza in materia di sicurezza stradale
4. Attivare sinergie con associazioni, sodalizi, comitati, enti che perseguono scopi comuni
5. Promuovere formazione permanente e aggiornamento professionale degli operatori del settore
6. Promuovere iniziative verso organismi pubblici e privati che si occupano di sicurezza nella circolazione alla guida di veicoli a motore e natanti.
7. Altre attività che permettano di raggiungere gli obiettivi.

#### **Articolo 5) Adesione e ammissione Soci**

L'adesione all'associazione è condizionata alla condivisione degli scopi perseguiti dallo stesso. Per essere ammessi a Socio ordinario è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. Il numero dei Soci è illimitato.

Sono previste due categorie di soci:

Socio ordinario: è colui che mette a disposizione il proprio operato a favore della associazione ed è tenuto a versare la quota sociale;

Socio Sostenitore: è colui che partecipa alle attività formative della associazione in qualità di utente, è tenuto al versamento della quota sociale.

Le quote sociali, per ogni categoria di soci, vengono decise annualmente dal consiglio direttivo.

## **Soci**

### **Articolo 6)**

La presentazione della domanda di ammissione a socio ordinario, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale. Non sono ammessi soci temporanei.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di

osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

**Articolo 7)** I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 8)** I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale;
- al pagamento di eventuali contributi sociali in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

**Articolo 9)** I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o nei seguenti casi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Sono decaduti i soci che:

- si dimettano;
- non rinnovino le quote associative

Per la decadenza non occorre la pronuncia del consiglio direttivo.

Il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato escluso non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci esclusi per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

## **PATRIMONIO SOCIALE**

**Articolo 10)** Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

**Articolo 11)** Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

## **RENDICONTO ECONOMICO**

**Articolo 12)** Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, in casi particolari può essere approvato entro il 30 giugno.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione.

**Articolo 13)** L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

## **ASSEMBLEA**

**Articolo 14)** Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;

- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati, anche per via telematica. L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future. In casi particolari l'approvazione del rendiconto può essere fatta entro il 30 giugno.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

**Articolo 15)** L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

**Articolo 16)** In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

**Articolo 17)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe.

**Articolo 18)** Le votazioni possono avvengono normalmente peralzata di mano, su richiesta di almeno il 30% dei presenti si può ricorrere allo scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

**Articolo 19)** L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio direttivo; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Articolo 20)** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o successivamente dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente ed il Vicepresidente e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. In caso di dimissioni dei consiglieri è riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate



solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

**Articolo 21)** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

**Articolo 22)** Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

**Articolo 23)** Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

#### **SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 24)** In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 25)** Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non adire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci.

**Articolo 26)** Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

**I soci.**